

VERBALE DI DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AD INTERIM SERVIZIO AFFARI GENERALI N. 90/2025 DEL 29/09/2025

In data ventinove settembre 2025, alle ore 12:30, presso la sede operativa della società Sanitaservice ASL Lecce S.r.l. Unipersonale (di seguito anche "Sanitaservice" o la "Società"), in Piazza Filippo Muratore, n. 1, il dott. Francesco Saverio Massaro, in qualità di Responsabile Sanitaservice *ad interim* del Servizio Affari Generali, individuato con verbale di determinazione dell'Amministratore Unico n. 23/2024 del 20.09.2024, alla presenza del Dott. Giovanni Vincenti, il quale funge da segretario verbalizzante, determina sul seguente argomento:

AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE PER LA DIFESA NEL RICORSO PROMOSSO DAL SIG. [REDACTED] PRESSO IL TRIBUNALE CIVILE DI LECCE - SEZIONE LAVORO (R.G. N. 8863/2025) AVVERSO SANITASERVICE ASL LE S.R.L. UNIPERSONALE - C.I.G.: B86C349798.

IL RESPONSABILE SANITASERVICE AD INTERIM SERVIZIO AFFARI GENERALI

VISTE

- le Linee guida ANAC n. 12, recanti "Affidamento dei servizi legali", approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 907 del 24 ottobre 2018;
- il verbale di determinazione n. 23/2024 del 20 settembre 2024 recante "Organigramma/Funzionigramma aziendale e personale Sanitaservice ASL LE S.r.l. Unipersonale categoria E CCNL AIOP-ARIS personale non medico - Nuove determinazioni";

PREMESSO che in data 18 luglio 2025 è stato notificato il ricorso promosso innanzi al Tribunale Civile di Lecce - Sezione Lavoro dal sig. [REDACTED] avverso Sanitaservice per sentire accogliere le seguenti conclusioni: "in via principale accertare e dichiarare l'illegittimità del licenziamento intimato in data 06.02.2025: per insussistenza delle motivazioni ed erroneo calcolo del periodo di malattia, non adeguatamente specificato, avendo il ricorrente superato il periodo di comporta, a causa di eventi e circostanze debitamente comprovate, avvenuti sul luogo di lavoro, ben noti alla ditta datrice la quale non ha assunto alcuna iniziativa a tutela della situazione di fragilità del lavoratore invalido e non ha provveduto ad inoltrare regolare denuncia di infortunio presso l'INAIL, così impedendo che i detti periodi potessero essere scomputati dal comporta; per illegittimità conseguente al trattamento discriminatorio posto in essere ai danni del lavoratore disabile, diretto: per aver in ogni modo ostacolato e\o non favorito il benessere del lavoratore nei luoghi di lavoro e indiretto: per aver omesso di adottare provvedimenti idonei a scongiurare il mobbing esercitato da colleghi di lavoro del dipendente, in danno di quest'ultimo; per illegittimità conseguente all'omissione della ditta datrice, consistente nel non aver riscontrato la richiesta del lavoratore, di ottenere contezza dei giorni di malattia e del relativo calcolo, consentendogli di assumere scelte alternative che gli consentissero di scongiurare il licenziamento. Per l'effetto, in conseguenza dell'accertata illegittimità del licenziamento: condannare la ditta Sanitaservice ASL LE srl Unipersonale, in persona del legale rappresentante p-t. al risarcimento del danno, nella misura prevista, per una somma pari all'ultima retribuzione e sino al raggiungimento dell'età pensionabile, comunque per un numero di mensilità non inferiore a n.6, con richiesta di incremento in ragione dell'età del ricorrente e della difficoltà di reperimento di altra occupazione, nonché ad una somma da quantificarsi in via equitativa, a titolo di mancate contribuzioni previdenziali. In ogni caso condannare la Ditta datrice al risarcimento del danno, nei confronti del lavoratore, per aver tenuto nei confronti di costui, un comportamento contrario ai principi di buona fede, durante la pendenza del rapporto contrattuale, per un ammontare da determinarsi secondo il prudente apprezzamento del giudice. In ogni caso condannare la Ditta datrice al risarcimento del danno, per trattamento discriminatorio posto in essere ai danni del lavoratore disabile, diretto: per aver in ogni modo ostacolato e\o non favorito il benessere del lavoratore nei luoghi di lavoro e indiretto: per aver omesso di adottare provvedimenti idonei a scongiurare il mobbing esercitato da colleghi di lavoro del dipendente, in danno di quest'ultimo, per una somma da quantificarsi secondo il prudente apprezzamento del Giudice. Sempre in via principale, accertare che il lavoratore [REDACTED], ha svolto mansioni differenti rispetto a quelle per le quali è stato assunto e retribuito. Per l'effetto condannare la ditta datrice, in persona del legale rappresentante p-t. al pagamento delle differenze retributive, come meglio dettagliate negli allegati conteggi salariali a firma della Dott.ssa Ilaria Gallo, per un importo pari a Euro 5.920,54# (cinquemilanovecentoventi,54#). Sempre per l'effetto, condannare la ditta datrice al pagamento di Euro 1.806,12# (milleottocentosei,12#), a titolo di differenza sul TFR maturato. Il

tutto con interessi e rivalutazione come per legge, dal di della maturazione del diritto, sino all'effettivo soddisfo, con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente procedimento”;

ACCERTATO che per il precitato ricorso proposto dal ricorrente in epigrafe, il Giudice del Lavoro (dott.ssa Maria I. GUSTAPANE) ha fissato l'udienza di discussione, alla quale le parti sono invitate a comparire personalmente, per il giorno 01.07.2026, ore 09:30, assegnando termine fino a dieci giorni prima dell'udienza per la costituzione del resistente e termine fino a trenta giorni prima dell'udienza affinché il ricorrente notifichi al resistente il decreto di fissazione d'udienza unitamente all'atto di introduzione del giudizio;

VERIFICATA

- la necessità di costituirsi nel presente giudizio di primo grado;
- la possibilità di affidare, a mente delle precitate Linee guida ANAC n. 12, la difesa di Sanitaservice nell'instaurando giudizio all'avv. BALDUCCI atteso che è già edotto della questione *de quo*;

PRESO ATTO

- che Sanitaservice ASL LE S.r.l. Unipersonale non dispone di un Ufficio Legale interno e, per l'effetto, deve avvalersi del patrocinio di Avvocati esterni;
- che l'avv. Cataldo Balducci, consulente legale giuslavorista Sanitaservice aggiudicatario dell'affidamento come da verbale di determinazione dell'Amministratore Unico n. 2/2023 dell'undici gennaio 2023, iscritto all'Albo degli Avvocati del Foro di Bari ha manifestato la propria disponibilità ad assumere la difesa nel giudizio *de quo* alle condizioni fissate nel presente atto, sulla cui congruità rispetto all'attività difensiva da espletare è stato compiuto adeguato studio funzionale dallo stesso avv. Balducci, come da preventivo conservato agli atti della Società;

RITENUTO di poter procedere all'affidamento dell'incarico in oggetto;

CONSIDERATA la propria competenza a agire, in qualità di Responsabile *ad interim* del Servizio Affari generali Sanitaservice ASL LE S.r.l. Unipersonale, in cui è funzionalmente incardinato anche l'Ufficio contenzioso;

DETERMINA

per le motivazioni in premessa esplicitate che si intendono *in toto* richiamate come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento,

DI AFFIDARE l'incarico di costituzione e difesa nel giudizio di merito epigrafato all'avv. Cataldo Balducci con studio legale anche in Lecce, via Cesare Battisti, n. 112;


DI STABILIRE quale compenso per l'espletamento dell'incarico Euro 5.000,00 (cinquemila/00), oltre al rimborso per spese generali, C.P.A. e IVA (C.I.G.: B86C349798);

DI TRASMETTERE, per l'effetto, il presente verbale all'avv. Balducci, ai Responsabili Sanitaservice "Servizio Contabilità, bilancio, *reporting* e controllo di gestione" e "Servizio Acquisizione Beni e Servizi" per gli adempimenti conseguenti nonché al Sindaco Unico;

DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente esecutivo;

DI DISPORNE la pubblicazione nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale di Sanitaservice ASL LE S.r.l. Unipersonale.

Il Segretario verbalizzante
Dott. Giovanni Vincenti



Il Responsabile *ad interim* Servizio Affari Generali
Dott. Francesco Saverio Massaro

